



# COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

Provincia di Vicenza



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio**, alle ore **18.30** nella Sala Consiliare, per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a ciascun Consigliere entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** - seduta **Pubblica** - di **1** convocazione

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1.PRETTO CRISTIANO	X		8.NARDON MICHELA	X	
2.ORSO MASSIMO		X	9.VERLATO DIEGO	X	
3.MARAN IRENE	X		VALERIO		
4.FRACASSO GIORGIO	X		10.PEGORARO CARLO	X	
5.MECENERO ALESSANDRO	X		11.MANNI FILIPPO	X	
6.TONELLO ALESSIA	X		12.PEGORARO	X	
7.GIANESINI MARCELLO	X		PATRIZIO		
			13.ROSSATO ROSITA		X
				<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. **SACCO STEVANELLA PAOLO** Segretario del Comune.

Il Sig. **PRETTO CRISTIANO**, nella sua qualità di **Sindaco**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: MARAN IRENE, TONELLO ALESSIA, MANNI FILIPPO

Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente:

### OGGETTO

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

Il Sindaco introduce l'argomento lasciando la parola al vicesindaco Fracasso Giorgio.

Il vicesindaco Fracasso illustra l'argomento evidenziando che, a seguito approvazione delle nuove disposizioni normative contenute nella legge n. 160/2019, è fondamentale approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;

Sottolinea che, come evidenziato dal Responsabile Settore Finanziario, grazie alla disponibilità del fondo di cassa con delibera di Giunta comunale n. 42 del 28.05.2020 si è potuto spostare il pagamento dell'acconto IMU 2020 concerne la sola quota comunale al 16 settembre 2020, mentre rimane fissata la scadenza della rata a saldo IMU 2020 al 16 dicembre 2020;

Cede la parola al Responsabile Ufficio Entrate Zamboni Monica, presente in aula, che espone in dettaglio delle varie aliquote riguardante IMU.

La Responsabile relaziona sulle nuove disposizioni legislative per le quali da quest'anno la nuova IMU tiene conto dell'accorpamento dell'IMU e TASI in quanto la TASI è stata soppressa dalla finanziaria. Riassume in dettaglio le aliquote sottolineando la volontà dell'Amministrazione di diminuire alcune aliquote riguardanti i fabbricati destinati ad attività produttive commerciali industriali penalizzate dall'emergenza Covid.

Il Consigliere Pegoraro Carlo chiede la parola con una dichiarazione di voto favorevole del proprio gruppo, in quanto sono state applicate le riduzioni tariffarie a sostegno della attività commerciali e industriali di pertinenza comunale, come ampiamente illustrate dal Responsabile del Ufficio Entrate;

*Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica, depositata in archivio digitale ai sensi dell'art. 28, comma 2° del Regolamento del Consiglio comunale.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota di base 8,2 per mille;

- 2) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 8,2 per mille per le aree edificabili;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 1,8 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 0 per mille per gli altri fabbricati;
- 3) aliquota 0 per mille per le aree edificabili;
- 4) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni

negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Evidenziato che** con deliberazione n. 43 e nr. 44 del 27/12/2019 si erano approvate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2020, ma che a seguito approvazione delle nuove disposizioni normative contenute nella legge n. 160/2019 è indispensabile approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;

**Evidenziato** che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 si è creata una grave crisi economica e che pertanto occorre intervenire a sostegno delle attività commerciali e industriali che sono sottoposte ad un notevole disagio economico;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille;

- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e D/5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)): aliquota pari al 7,9 per mille;
- 5) fabbricati di categoria C/1, C/3 e A/10: aliquota pari al 7,9 per mille;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 8,2 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,2 per mille.

**Evidenziato** che i terreni agricoli sono esenti, in quanto a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/92 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi art. 15 L. 984/77) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

**Richiamata** la risoluzione nr.5/f del MEF del 08/06/2020 in riferimento al differimento dei termini di versamento dei tributi locali a seguito emergenza epidemiologica;

**Ritenuto** di dover approvare la nuova scadenza fissata con deliberazione di G.M. nr. 42 del 28/05/2020 dell'acconto IMU 2020 per quanto concerne la sola quota comunale al 16 settembre 2020, mentre rimane fissata la scadenza della rata a saldo IMU 2020 al 16 dicembre 2020;

**Acquisiti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Consiglieri presenti n. 11;

Consiglieri votanti n. 11;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

**1.** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e D/5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)): aliquota pari al 7,9 per mille;
- 5) fabbricati di categoria C/1, C/3 e A/10: aliquota pari al 7,9 per mille;

- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari 8,2 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,2 per mille.

**2.** di dare atto che i terreni agricoli sono esenti, in quanto a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/92 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi art. 15 L. 984/77) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

**3.** di approvare la nuova scadenza fissata con deliberazione di G.M. nr. 42 del 28/05/2020 dell'acconto IMU 2020 per quanto concerne la sola quota comunale al 16 settembre 2020, mentre rimane fissata la scadenza della rata a saldo IMU 2020 al 16 dicembre 2020, secondo quanto previsto dalla risoluzione del MEF nr. 5/DF del 08/06/2020;

**4.** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**5.** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva separata votazione che da il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11;  
Consiglieri votanti n. 11;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere in merito.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

### Area Servizi Finanziari

*Il Responsabile dell'area dei servizi finanziari*

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **parere favorevole**, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile.

Barbarano Mossano, li 15/07/2020

*Il responsabile del servizio*

F.to FRANCA DE GRANDI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della proposta ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 es. m. i. (CAD) e norme collegate)

### Area Entrate in Gestione Associata

*Il Responsabile del servizio*

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **parere favorevole**, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barbarano Mossano, li 15/07/2020

*Il responsabile del servizio*

F. to MONICA ZAMBONI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della proposta ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 es. m. i. (CAD) e norme collegate)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
PRETTO CRISTIANO  
( Firma acquisita digitalmente )

IL SEGRETARIO  
SACCO STEVANELLA PAOLO  
( Firma acquisita digitalmente )

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE  
Cogo Renata  
( Firma acquisita digitalmente )

---

### **REFERTO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 )

IL RESPONSABILE  
Cogo Renata  
( Firma acquisita digitalmente )

---